



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |                  |            |
|--------------------------|----------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DI ROSA  | GIOVANNA         | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MAZZA    | FEDERICO AUGUSTO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CARFAGNA | MAURIZIO         | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |          |                  |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6431/2018  
depositato il 20/12/2018

- avverso  
contro:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° (

UDIENZA DEL

17/04/2019 ore 15:00

N°

2453/11/19

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

29/05/2019

Il Segretario

Il Segretario  
Daria Castana

*D. Castana*

## In Fatto e in Diritto

---

Con ricorso - che prenderà il n. ( ) - notificato in data 22/08/2018 parte ricorrente, ( ), impugna l'avviso di accertamento del ( ) ed applicazione contestuale delle sanzioni, emesso dal ( ) notificato il ( ) in materia di IMU per l'anno di imposta 2014.

La ricorrente chiede che si voglia dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento in questione per mancato rispetto del contraddittorio preventivo tra le parti in violazione degli articoli 41 47 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 24 della Costituzione nonché degli articoli 6 e 10 della legge 212 del 2000. Al riguardo ricorda che il giudice di legittimità dopo aver richiamato i principi generali nazionali e comunitari ha sancito che il contraddittorio deve applicarsi a tutti i procedimenti amministrativi e che in sua assenza l'avviso di accertamento è nullo (v. Sez.U. 19667 del 18 settembre 2014).

Tanto premesso lamenta la ricorrente che nella fattispecie in esame il contraddittorio prima del provvedimento non si è verificato dal momento che l'avviso di accertamento non è stato preceduto da una richiesta di chiarimenti né da qualsivoglia contraddittorio tra le parti così impedendo alla scrivente contribuente di esplicitare, prima della sede processuale, le proprie giustificate difese volte a chiarire sin da subito l'esistenza di tutti i requisiti per l'applicazione dell'aliquota ridotta IMU, aliquota ridotta che l'ente locale avrebbe potuto accertare mediante il semplice accesso alle banche dati in suo possesso in luogo dell'applicazione dell'aliquota ordinaria.

Sotto altro profilo lamenta la errata determinazione della somma pretesa a titolo di tributo perché commisurata sulla aliquota ordinaria invece di quella agevolata.

Si è costituito l'Ufficio deducendo che per quanto riguarda il contratto di locazione in questione e le planimetrie catastali dell'immobile esso Ufficio aveva già a disposizione tutti gli elementi necessari per procedere alla propria attività accertativa. D'altra parte evidenzia l'Ufficio la ricorrente non contesta in alcun modo la metratura accertata, la categoria applicata e non

spiega a cosa sarebbe servito effettuare il suaccennato contraddittorio preventivo e a quale diverso risultato avrebbe potuto portare.

Insiste la resistente nelle sottolineare che la mancanza della lamentata attività di confronto non produce l'annullamento dell'atto in tutte quelle circostanze in cui la fattispecie considerata, per la sua oggettiva connotazione, non avrebbe potuto essere trattata in maniera diversa anche in presenza del suddetto contraddittorio .

Ricorda altresì che la Corte di giustizia europea quinta sezione con sentenza 3 luglio 2014 nelle cause riunite C-129/13 C-130/13 ha statuito che il giudice nazionale avendo l'obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare il diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l'annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

Quanto al merito la resistente non ritiene che dovesse essere applicata l'aliquota agevolata dallo 0,87% al posto di quella ordinaria dell'1,06% .

Spiega la ricorrente che la norma regolamentare che ammette gli immobili locati di categoria C /1 all'aliquota agevolata è ricompresa nell'articolo 5 del relativo Regolamento che al comma quarto prevede espressamente che nel caso di unità immobiliari con categoria catastale C/1 possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità in condizioni di regolarità fiscale anche con riferimento ai tributi locali, l'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati a suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali.

Conclude sul punto il Comune resistente che per poter godere della tariffa agevolata bisogna innanzitutto aver versato l'intera imposta dovuta e tanto in forza dell'espressione del regolamento "in condizioni di regolarità fiscale anche con riferimento ai tributi locali".

Osserva il Collegio che gli atti di causa danno atto del percorso argomentativo seguito dall'Ufficio ed emerge evidente dalla lettura della sequenza atti provvedimenti - ricorso - controdeduzioni che non resta al

Collegio che soffermarsi nell'analisi critica dei passaggi logici e delle conclusioni sui punti della struttura motivazionale dell'atto ritenuti non condivisibili dalla parte ricorrente per saggiarne la correttezza e la persuasività.

Gli approdi cui è pervenuta questa Commissione all'esito della valutazione degli atti sono riassumibili nelle argomentazioni del ricorrente ed invero per il vaglio che se ne è fatto ponendole in contraddittorio con quelle della resistente esse ragioni appaiono esaustive e convincenti sicché questa Commissione le accoglie proprio per la loro intrinseca ragionevolezza in diritto e assoluta persuasività nel merito, e, sotto altro profilo esse offrono definitiva appropriata risposta agli argomenti della parte resistente.

Ed invero è intuitivo che l'interpretazione che deve essere data alla citata locuzione regolamentare è nel senso che tale condizione deve riferirsi al passato esercizio poiché se occorresse essere in regola con le imposte dell'anno, avuto riguardo al fatto che il versamento del saldo scade il 16 dicembre di ciascun anno, il contribuente non potrebbe mai sfruttare l'agevolazione dell'aliquota ridotta perché nel momento in cui dovrebbe beneficiarne (acconto 16 giugno e saldo 16 dicembre) non potrebbe dirsi aver già regolarizzato la propria posizione fiscale nell'anno corrente.

L'adozione del chiesto contraddittorio da parte dell'Ente impositore avrebbe avuto l'effetto di affrontare tali tematiche.

In altri termini la verifica della regolarità fiscale deve riguardare esclusivamente debiti tributari che siano certi, scaduti ed esigibili, non rilevando quei debiti che sono stati oggetto di rateizzazione, di definizione agevolata, nonché in pendenza del termine per l'impugnazione e finché l'accertamento non sia definitivo.

Osserva altresì il collegio che è stato provato che l'immobile in questione è strumentale all'attività di impresa della società ricorrente, che lo possiede a titolo di proprietà, e che è stato locato per finalità d'impresa, in condizioni di regolarità fiscale - nel senso sopra chiarito - anche con riferimento ai tributi locali oltre che alle imposte e tributi erariali.

Ne consegue pertanto l'accoglimento del ricorso e le spese possono essere compensate in ragione della formulazione della norma regolamentare oggetto di interpretazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Milano, 17 aprile 2019

Il Giudice est.



Il Presidente

